



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott. Maurizio Manzi	Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro	Giudice relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 75117 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente

T R A

Parte_1 (iscrizione n. B47557 del Registro di commercio e delle Società del Lussemburgo, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo) Rue de Beggen 8 (cod. post. 1220), in persona di due Amministratori e legali rappresentanti pro tempore **Parte_2** e **Parte_3** tutti rappresentati e difesi, con poteri anche disgiunti tra loro, dal prof. avv. Giorgio Meo del Foro di Roma e dall'avv. Fenizia Marini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo sito in Roma alla Via A. Bertoloni n. 26/b

ATTORI

E

La Controparte_1 (c.f. e p. iva P.IVA_1), in persona del Presidente e legale rappresentante CP_2 , domiciliato ai fini della presente procedura in Roma alla Via Leonardo Greppi n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Ruggero Bianchi, nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Pietro Referza del Foro di Teramo (c.f. C.F._1 - posta elettronica certificata Email_1 - fax 0861240312), che lo rappresenta e difende in forza di procura estesa su foglio separato congiunto al presente atto

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società di diritto lussemburghese Parte_1 e conveniva in giudizio la società CP_1 per sentire dichiarare la nullità, ovvero annullare la delibera dell'Assemblea dei soci della società convenuta del 30 agosto 2021 assunta dall'assemblea ordinaria dei soci di CP_1 , convocata per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: "1) Consiglio di Amministrazione: sostituzione degli amministratori mancanti o rideterminazione del numero dei componenti; 2) Nomina Amministratore Delegato; 3) Nomina del Direttore Generale".

La società attrice aveva inutilmente richiesto di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea del 30 agosto 2021 con il punto relativo alla "Revoca dei consiglieri di amministrazione Persona_1 e Persona_2 con richiesta di inserirlo nel già diramato ordine del giorno al primo posto.

A fondamento della domanda la società attrice deduceva la nullità o in subordine invalidità delle deliberazioni assembleari relative al punto n. 1, al punto n. 2 e al punto n. 3 all'o.d.g. per mancanza della convocazione in quanto proveniente dal Consiglio di Amministrazione quale organo amministrativo abusivamente operante in composizione numerica inferiore al minimo fissato dallo statuto sociale, omettendo i previ dovuti atti di reintegrazione dell'organo collegiale; l'illegittima inversione dell'ordine del giorno rispetto alla sequenza deliberativa dovuta in forza della antecedente richiesta del socio Pt_ di deliberare su " Per_3 dei consiglieri di amministrazione Persona_1 e Persona_2 . Conseguente invalidità delle deliberazioni assembleari di cui al punto n. 1 e al punto n. 2 all'o.d.g.; la nullità o in subordine invalidità delle deliberazioni assembleari di cui al punto n. 1 e al punto n. 2 all'o.d.g. con cui il Consiglio di Amministrazione è stato integrato di un solo componente, in violazione del minimo statutario; l'invalidità della deliberazione assembleare relativa al punto n. 1 all'o.d.g. a causa della formulazione alternativa della proposta di delibera riferita a deliberazioni incompatibili tra loro in violazione dell'art. 2366 cod. civ.

La società CP_1 nel costituirsi eccepiva l'inammissibilità e improcedibilità della domanda in virtù della clausola arbitrale di cui all' art. 20 dello Statuto di CP_1 che devolveva a un collegio arbitrale, "composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente (...) le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale" (doc. 1). La previsione statutaria copriva ogni possibile controversia, purché relativa a diritti disponibili; pertanto, anche la cognizione della

domanda di impugnazione della delibera assembleare del 30 marzo 2021 apparteneva al collegio arbitrale e l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era inammissibile (Cass. civ. sez. VI, 28 agosto 2015, n. 17283).

OSSERVA IN DIRITTO

L'eccezione di compromesso, tempestivamente sollevata dalla società convenuta, è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Invero l'art. 20 dello Statuto di CP_1 prevede che sia devoluta a un collegio arbitrale, "composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche derivante da eventuali patti parasociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La previsione statutaria copre tutte le controversie societarie, purché relativa a diritti disponibili; pertanto, anche la cognizione della domanda di impugnazione della delibera assembleare oggetto del presente giudizio.

^^^^^^

- Quanto alla qualificazione giuridica della clausola deve osservarsi che il giudice è tenuto in ogni caso ad esaminare ed interpretare quale sia stata la volontà dei compromettenti, valutando complessivamente il patto compromissorio ed applicando le regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss., al fine di accertarne la natura e la validità.

Orbene, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento, (cfr. Cass, n. 4360/81).

Inoltre, la Cassazione ha costantemente evidenziato che *"la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti*

*stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli art. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo", (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 7574** del 01/04/2011).*

Nel caso di specie, il riferimento al carattere irrituale ed irrevocabile della decisione arbitrale rende inequivocabile che le parti abbiano voluto concordare una ipotesi di arbitrato irrituale.

^^^^^^

Ciò posto, acclarata la natura irrituale dell'arbitrato in questione, deve osservarsi che le domande proposte dalla parte attrice riguardano indubbiamente diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale. Ed invero, la delibera impugnata ha ad oggetto l'azione di responsabilità dell'amministratore, che evidentemente rientra tra i diritti disponibili.

La controversia in esame, dunque, rientra nell'ambito di applicabilità della clausola compromissoria in questione.

^^^^^^

- Come è noto, il riconoscimento della sussistenza di una clausola di arbitrato libero non dà luogo ad una questione di competenza, ma integra una ipotesi di rinuncia alla proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 1909/87).

Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di compromesso, sollevata dal convenuto, determina l'improponibilità delle domande proposte dalla parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) DICHIARA** la improponibilità della domanda ;
- 2) CONDANNA** Parte_1 , alla rifusione, in favore della. **La** CP_1 CP_1 , delle spese di lite, che liquida in € 5.737,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.04.2026

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Flora Mazzaro

Dr. Giuseppe Di Salvo